

Con l'intervento di: Spetsializirana prokuratura

Dispositivo

L'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un giudice nazionale, che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, sospenda il procedimento principale solo per gli aspetti di quest'ultimo che possono essere interessati dalla risposta della Corte a tale domanda.

⁽¹⁾ GU C 191 del 10.5.2022.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI) / Victoria Seguros S.A.

(Causa C-264/22 ⁽¹⁾, Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions)

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Articolo 4, paragrafo 1 – Articolo 15, lettera h) – Articolo 19 – Incidente causato da un'imbarcazione in uno Stato membro – Risarcimento della vittima dell'incidente – Surrogazione ai sensi del diritto di un altro Stato membro – Domanda di rimborso da parte del terzo surrogato – Legge applicabile – Prescrizione)

(2023/C 235/06)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Lisboa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI)

Convenuta: Victoria Seguros S.A.

Dispositivo

L'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 15, lettera h), e l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»),

devono essere interpretati nel senso che:

la legge che disciplina l'azione del terzo surrogato nei diritti di una parte lesa nei confronti dell'autore del danno e che determina, in particolare, le norme di prescrizione di tale azione è, in linea di principio, quella del paese in cui detto danno si verifica.

⁽¹⁾ GU C 284, del 25.7.2022.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — IT / État belge

(Causa C-365/22 ⁽¹⁾, État belge (IVA — Veicoli venduti per pezzi di ricambio))

(Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Regime del margine – Articolo 311 – Nozione di «beni d'occasione» – Veicoli fuori uso venduti per pezzi di ricambio)

(2023/C 235/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: IT

Convenuto: État belge

Dispositivo

L'articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto,

deve essere interpretato nel senso che:

autoveicoli definitivamente fuori uso, acquistati da un'impresa presso le persone di cui all'articolo 314 della suddetta direttiva e destinati ad essere venduti «per pezzi di ricambio» senza che i pezzi siano stati da essi asportati, costituiscono beni d'occasione ai sensi dell'articolo 311, paragrafo 1, punto 1, di detta direttiva, qualora, da un lato, essi contengano ancora pezzi che conservano le funzionalità che possedevano allo stato nuovo in modo da poter essere riutilizzati come tali o previa riparazione e, dall'altro, venga accertato che tali veicoli sono rimasti nel ciclo economico loro proprio per effetto di un siffatto riutilizzo dei pezzi.

(¹) GU C 380 del 3.10.2022.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance du Luxembourg — Belgio) — SA Cezam / État belge

(Causa C-418/22 (¹), Cezam)

[Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Obblighi di dichiarazione e versamento dell'IVA – Articolo 273 – Sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi da parte del soggetto passivo – Principi di proporzionalità e di neutralità dell'IVA – Diritto alla detrazione dell'IVA – Compatibilità delle sanzioni]

(2023/C 235/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance du Luxembourg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: SA Cezam

Convenuto: État belge

Dispositivo

L'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di proporzionalità e neutralità fiscale

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dell'obbligo di dichiarare e versare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'Erario è sanzionata con un'ammenda forfettaria pari al 20 % dell'importo dell'IVA che sarebbe stato dovuto prima dell'imputazione dell'IVA detraibile, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio riguardo al carattere proporzionato dell'ammenda inflitta nel procedimento principale.

(¹) GU C 359 del 19.9.2022.